

2005

2005/12

R.G. 80168/2009

Prov 852/12

Rep 1701/12



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE 3° CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80168 del R.G. dell'anno 2009, trattata in decisione nell'udienza del 17.10.2011 e vertente

TRA

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Gian Domenico Mosco, che lo rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Antonio Damiano e Salvatore Lopreiato giusta procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

E

PALBOX PALLETS E CONTENITORI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Luigi Manzi, che la rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Herald Jorg Camper e Barbara De Cristofaro del Foro di Bolzano giusta procura estesa a margine della comparsa di risposta

-CONVENUTA-

E

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI IN POLIETILENE (POLIECO), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende assieme all'Avv.to Andrea Calisse

E

CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA (COREPLA), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Gian Domenico Mosco, che

lo rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Antonio Damiano e Salvatore Lopreiato giusta procura a margine dell'atto di citazione

**-TERZI CHIAMATI IN CAUSA-**

OGGETTO: consorzio

**Conclusioni**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato in data 12.10.2009, ed quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, il Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito anche semplicemente Conai) conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe per sentir accogliere le seguenti domande:"1) Accertare la violazione da parte della Palbox, in relazione ai beni dalla stessa prodotti e (o) ceduti dall'ottobre 1998, agli obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa e, per l'effetto: condannare la suddetta Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di ottobre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale; condannare la società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulle suddette somme, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; condannare la Palbox s.p.a. a pubblicare la sentenza che accoglie le seguenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico".

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Bolzano o di quello di Milano; chiedeva inoltre la sospensione del processo per rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale circa "i quesiti interpretativi di cui al punto 4 in diritto"; nel merito contestava le pretese avversarie delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto; chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa di Corepla e di Polieco, in particolare per essere da quest'ultimo manlevata, in caso di condanna, rispetto alle pretese avversarie.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il Consorzio Polieco, chiedendo la sospensione del processo per rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale circa "i quesiti interpretativi di cui al punto 4 in diritto" della propria comparsa di risposta, nonché chiedendo il rigetto della domanda di manleva nei suoi confronti e l'accertamento della legittimità dei pagamenti effettuati dalla convenuta in suo favore a titolo di contributi con conseguente rigetto della domanda attorea.

Si costituiva in giudizio anche il consorzio Corepla che aderiva alle domande di Conai nei confronti della convenuta, "consentendo al Corepla di acquisire la quota parte del contributo ambientale versato da Palbox di sua competenza per effetto della ripartizione del contributo compiuta da Conai".

Prodotta documentazione, sulle conclusioni delle parti sopra riportate, all'udienza di cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di gg. 60 + 20 ex art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente, in rito, deve evidenziarsi come, non avendo le parti richiamato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna istanza istruttoria, la causa possa e debba essere decisa solamente alla luce degli atti e documenti prodotti in giudizio.

A seguire, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta in comparsa di risposta sotto il profilo del luogo in cui la stessa ha sede ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (Bolzano), del *forum contractus* e del *forum destinatae solutionis* (Milano), ovvero del luogo in cui sarebbe sorta e avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione per cui è causa.

Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. nr. 8203/2007 ord.), per le cause, come quella odierna, relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali ai Consorzi CONAI, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 o del d.lgs. n. 152/2006, è territorialmente competente il Giudice del luogo ove il Consorzio ha sede, e cioè Roma, dovendosi nell'adesione allo stesso individuare il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo ove l'obbligazione di natura pecuniaria va adempiuta.

Ciò posto, si osserva che le domande proposte da Conai nei confronti della società convenuta dianzi trascritte traggono fondamento dalla disciplina legale recata dal decreto legislativo n. 22/1997, attuativo delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti, 91/889/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/82/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché il d.lgs. n. 152/2006 (attuativo anche della direttiva 2004/1Z/CE, modificativa

della citata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo Unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che se da un lato ha espressamente abrogato (art. 264) il decreto n. 22 cit., dall'altro ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-228), precisando ulteriormente la nozione di "imballaggio", in attuazione della direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22.

Per quanto qui interessa, pertanto, si farà di seguito riferimento alle suddette normative, applicabili *ratione temporis*, con la precisazione che non vi sono nel decreto 152/2006 disposizioni che alterino il contenuto sostanziale dei precetti recati dal decreto del 1997.

CONAI è consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge (art. 38, 2° comma, 41 decreto n. 22) obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi (secondo le definizioni di cui all'art. 35, lett. a), q) e r) decreto n. 22), obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi" (art. 38, 2° comma), con la precisazione che tale obbligo prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (art. 35, lett. b) o secondario (art. 35, lett. c) ovvero terziario (art. 35, lett. d), in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque suscettibile di essere destinato, dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (art. 41, 2° comma, lett. h, decreto n. 22).

Tale consorzio ha fra l'altro il compito di "ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (art. 41, 2° comma, lett. h), decreto n. 22; art. 3, 2° comma, lett. h), statuto CONAI, doc. 4 fasc. parte attrice).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi in parola determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (art. 14, primo comma, statuto; artt. 6/7 regolamento vigente *ratione temporis*; doc. 4, 2, 22, 23 fasc. parte attrice): il contributo finanziario in questione è denominato il "contributo ambientale CONAI".

Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione contenuta nell'art. 35, lett. a), del decreto n. 22), indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari, secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti.

In altri termini, un prodotto è qualificato per legge come imballaggio in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, in modo da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente, quindi, dalla fase di commercializzazione delle merci negli imballaggi stessi contenute (in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, è stato peraltro chiaramente affermato da Corte Giust. CEE, sentenza 29 aprile 2004 in causa C-341/01, Plato Plastics Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH, che la nozione di imballaggio di cui all'art. 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE è da intendersi in senso ampio).

CONAI, cui la Palbox è pacificamente associata dal 30.9.1998 nella qualità di "produttore di imballaggi" in materiale plastico - contenitori in polietilene e *pallets* -, ha chiesto di accertare la violazione, da parte di quest'ultima, a partire dal mese di ottobre 1998, degli obblighi di dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai, con condanna della predetta società alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi <sup>ceduti</sup> ~~importati~~ dal mese di ottobre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale.

La società convenuta ha preliminarmente eccepito che i diritti fatti valere dal Consorzio con la citazione introduttiva di questo processo relativamente al pagamento dei contributi ambientali "dovuti nel periodo 1998-2004" (cfr. pag. 28 comparsa di risposta) sarebbero estinti per prescrizione.

L'esame di tale eccezione ha carattere preliminare rispetto alla disamina del merito dell'azione, in quanto l'eventuale estinzione del diritto fatto valere in conseguenza del decorso del tempo previsto dalla legge per la relativa prescrizione determina il venir meno di ogni interesse delle parti all'accertamento dell'esistenza del diritto medesimo (cfr. Cass. n. 4151/1992).

L'eccezione stessa è parzialmente fondata, atteso che il diritto da parte di un ente, a natura associativa, con durata pluriennale, al pagamento dei contributi o quote dovute dai propri associati, annualmente o ad intervalli più brevi, ricade nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., vertendosi in tema di prestazioni autonome che

trovano causa in un unico rapporto continuativo, e si prescrive, pertanto, nel termine di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota (cfr. Cass. nr. 6487/1980).

Conai ha peraltro allegato che il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c., per avere il debitore dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.

L'eccezione di Conai è infondata atteso che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non a quelli soggettivi o di mero fatto.

La prescrizione del diritto spettante a Conai per il pagamento del contributo ambientale non viene sospesa né impedita dall'inosservanza, da parte dell'obbligato, dell'obbligo di inviare al Conai le "dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti a terzi e ... le relative dichiarazioni di liquidazione periodica" (cfr. pag. 30 comparsa conclusionale Conai), posto che la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

Non è dato, dunque, riscontrare la natura di azione dolosa da parte dell'impresa consorziata, idonea a produrre l'effetto dell'occultamento del credito, che nella specie avrebbe dovuto, invece, concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, ovvero nella creazione, da parte del debitore, di una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (cfr. Cass. nr. 10383/2002), ipotesi che non ricorre nel presente caso.

Poste tale premesse, in mancanza di prova, da parte di chi abbia eccepito la prescrizione, circa una diversa scadenza di pagamento, deve presumersi che per ogni singolo anno il contributo fosse dovuto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; di conseguenza il diritto al pagamento dei contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 1° gennaio 2004 deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo stato interrotto il decorso del termine prescrizionale solo dalla domanda di pagamento dei suddetti contributi avanzata da Conai con la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Manca, infatti, in tutte le varie comunicazioni inviate da Conai alla società convenuta, prodotte nel presente giudizio (cfr. 4, 7, 10, 11 fasc. Conai), una richiesta di pagamento dei contributi dovuti dalla Palbox.

Ciò posto, la società convenuta ha poi articolato le proprie difese allegando la mancata applicabilità del contributo ambientale Conai sui beni dalla stessa prodotti, non rientrando essi nella definizione legislativa di imballaggio, in quanto beni in polietilene, soggetti al contributo ambientale in favore di Polieco.

In particolare, la società convenuta ed il Consorzio Polieco hanno dedotto che i contenitori in polietilene e i *pallets* erano destinati ed utilizzati "per la raccolta, la movimentazione, la lavorazione e l'immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, rimanendo perciò estrane(i) dal circuito commerciale e/o di vendita del/dei prodotto/i ortofrutticolo/i stesso/i", trattandosi dunque "non ... di imballaggi, ma di beni strumentali aziendali ammortizzabili" (cfr. pag. 30 comparsa di risposta Palbox).

Sul punto risultano del tutto condivisibili le motivazioni espresse dalla giurisprudenza di questo Tribunale nella sentenza nr. 16818/2007, che ha risolto una controversia tra Conai ed un'altra impresa consorziata, del tutto simile a quella in esame.

Invero, la qualificazione di un bene come "imballaggio" va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti ed a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto (in tal senso appare condivisibile la tesi di parte attrice, secondo la quale la funzione del bene va verificata *ex ante*, al momento della sua produzione, e non con un giudizio *ex post*).

Nella normativa comunitaria e nazionale, peraltro, non si rinvencono disposizioni che consentano di escludere un bene dalla disciplina degli imballaggi per il solo fatto che tale bene svolga una funzione ulteriore rispetto a quella tipica dell'imballaggio.

Al contrario, la Direttiva 2004/12/CE ha espressamente precisato che i beni rientrano nella categoria degli imballaggi se assolvono alla funzione tipica, "fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio".

La tesi secondo la quale non sarebbero imballaggi quei beni destinati ad essere utilizzati all'interno ciclo produttivo non può essere quindi condivisa in quanto la premessa su cui è fondata è smentita dallo stesso dato legislativo.

Come rilevato da questo Tribunale nella citata sentenza ed anche in altra pronuncia vertente sulla medesima questione (cfr. Trib. Roma n. 11050/06), l'art. 35 del D.Lgs. 22/1997 non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore al consumatore", bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore all'utilizzatore".

Secondo le definizioni previste dalla legge, per produttori devono intendersi i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 35, comma 1, lettera q D.Lgs. n.22/1997) e per utilizzatori "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 35, comma 1, lettera r D.Lgs. n. 22/1997).

Dalla lettura di tali definizioni legislative si evince chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.

In considerazione di quanto sopra, tutte le contestazioni mosse dalla parte convenuta in ordine ai criteri da utilizzare per la qualificazione come "imballaggi" dei beni indicati in citazione devono essere respinte.

La stessa parte convenuta, peraltro, non ha allegato ulteriori motivi né ha fornito elementi di prova da cui poter desumere l'impossibilità di ricomprendere i beni in oggetto tra gli "imballaggi".

Al contrario, si deve sottolineare come si possa ritenere pacifico tra le parti che tutti i beni in questione vengono normalmente utilizzati come imballaggi, in quanto servono per contenere e a proteggere le merci nella fase della consegna e della presentazione (Polieco, come si è visto in precedenza, ha dedotto la possibilità di un utilizzo per scopi diversi e da ciò ha fatto derivare, erroneamente, la possibilità di definire un bene come "imballaggio" solo in relazione alla funzione assolte in concreto).

Per quanto sin qui evidenziato è, quindi, da escludere che Palbox possa sottrarsi all'obbligo di partecipazione a CONAI ed al pagamento in suo favore del relativo contributo ambientale.

Quanto alla misura di tale contributo deve rilevarsi che, come dianzi osservato, è estinto per prescrizione il diritto di Conai al pagamento del contributo ambientale relativo alle annualità 1998-2003.

Vanno respinte, invece, le domande di pagamento del contributo ambientale relativo alle annualità successive fino alla data di introduzione del presente giudizio, atteso che Conai ha chiesto di quantificarlo mediante espletamento di c.t.u.

E' opportuno, tuttavia, considerare che le parti non possono in alcun modo sottrarsi all'onere di allegazione e di prova sulle stesse gravanti rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività di un c.t.u. (come invece richiesto da Conai), giacché anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.

La consulenza tecnica d'ufficio non è, infatti, mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Va peraltro in ogni caso confermato il rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (sebbene la richiesta non sia stata riproposta da Conai in sede di precisazione delle conclusioni) delle "fatture di vendita degli imballaggi da essa prodotti emesse dal mese di ottobre 1998 a oggi" (cfr. pag. 23 citazione); l'ordine di esibizione in oggetto avrebbe, invero, avuto finalità esplorative, ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sul contenuto del documento per verificarne la rilevanza nel giudizio, il che si tradurrebbe in una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.

Il rigetto delle domande di pagamento di parte attrice nei confronti della convenuta determina l'assorbimento della pretesa svolta a titolo di garanzia (impropria) dalla Palbox S.p.A. nei confronti del consorzio Polieco.

Non può essere accolta, infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza ex art. 120 c.p.c. difettandone i presupposti in relazione alla natura della domanda accolta.

La parziale soccombenza reciproca tra Conai e la società convenuta, la complessità delle questioni sollevate e della normativa disciplinante la materia oggetto del giudizio, nonché l'assenza di pronunce giurisprudenziali passate in giudicato sull'argomento giustificano una integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, inclusi i terzi chiamati Polieco e Corepla.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, 3° sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 80168/2009, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **accerta** la sussistenza dell'obbligo, in capo a la società Palbox Pallets e Contenitori S.p.A., di presentare al Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI, dall'ottobre 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti;
- **rigetta** le rimanenti domande di parte attrice;
- **compensa** integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, li 30.1.2012.

*Il Giudice*

*(Antonella Dell'Orfano)*



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il - 1 FEB 2012

IL CANCELLIERE C.I.

*Patrizia Cutillo*

*P. Cutillo*